

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio del 2 novembre concernente la domanda di grazia
di Ehrenbogen Max, Basilea

(del 3 gennaio 1963)

Il 31 agosto 1961 e il 9 febbraio 1962 il signor Ehrenbogen Max, il quale aveva pendente istanza di divorzio presso la Pretura di Locarno-Città, veniva condannato a 10 giorni di detenzione per trascuranza dei doveri di assistenza familiare. La seconda condanna provocava la revoca della sospensione condizionale della pena per cui l'Ehrenbogen se ne vedeva intimata l'esecuzione.

Le parti però prima di giungere alla decisione di merito emessa dal Pretore di Locarno in data 16 maggio 1962, che accordava il divorzio per colpa della moglie, si accordavano sulle diverse questioni accessorie, e la moglie si dichiarava disposta a favorire una conciliazione davanti al Procuratore pubblico sopracenerino per le querele penali sporte a suo tempo contro il marito.

Questi i fatti che portarono l'Ehrenbogen a chiedere la domanda di grazia, unica via che gli possa evitare, se accolta, l'esecuzione delle condanne subite.

Il voler costringere l'Ehrenbogen a scontare 20 giorni di detenzione dopo la sentenza di divorzio pronunciata per colpa della moglie e dopo il componimento bonale fra le parti di tutte le questioni connesse, se pure dal lato giuridico ineccepibile, sembra a noi pena eccessivamente severa almeno dal profilo umano, per cui la Commissione, per gli aspetti particolari del caso, ritiene di preavvisare l'accoglimento della domanda di grazia.

Per la Commissione delle Petizioni :

Borradori, relatore

Bignasca — Gervasoni — Mengoni —

Petralli — Realini — Tamburini —

Visani — Zaninetti.